

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N. 1613/AV3 DEL 28/11/2017**

Oggetto: EX ASL 8 DI CIVITANOVA MARCHE ED EX ASL 7 DI ANCONA / MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E PROVVEDITORATO GLI STUDI - CONSIGLIO DI STATO - RIC. 3790/01 R.G. - SALDO ONORARIO AVV. ANDREA CALZOLAIO.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell'U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

- 1) Di liquidare all'Avv. Andrea Calzolaio la somma complessiva pari ad € 6.344,00, al lordo della ritenuta d'acconto, a saldo, come da fattura n. 28/PA del 17/11/17, a titolo di onorario per l'attività professionale resa ad adiuvandum nell'ambito della causa n. 3790/01 R.G., promossa dalla ex ASL n. 7 di Ancona contro il Ministero della Pubblica Istruzione e il Provveditorato agli Studi, dinnanzi al Consiglio di Stato, come più specificatamente riportato nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva competenza, secondo l'autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2017/4/1, NdC 02.02.03.01.01 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali".
- 3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all'U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo dell'Area Vasta n. 3, per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA 3
Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:

U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva competenza.

U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli

U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SUPPORTO AL LEGALE, CONTENZIOSO ED ASSICURATIVO

□ Normativa ed atti di riferimento:

- Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL n. 8 n. 15 del 20/06/02;
- Decreto di perenzione n. 2116/11 del Consiglio di Stato;
- D.M. n. 127/04.

□ Motivazione:

Con sentenza n. 116/01, emessa in un giudizio pendente tra l'allora A.S.L. n. 7 di Ancona ed il Ministero della Pubblica Istruzione, con il Provveditorato agli Studi, relativo al pagamento di prestazioni derivanti da visite mediche di controllo dei dipendenti delle Amministrazioni Statali, il TAR Marche si pronunciava in senso contrario alle aspettative dell'A.S.L. n. 7, che infatti proponeva appello al Consiglio di Stato contro la predetta sentenza. Si trattava della controversa questione relativa alla gratuità o meno delle visite fiscali effettuate nei confronti di dipendenti di Amministrazioni Pubbliche assenti dal lavoro per malattia.

Anche l'allora A.S.L. n. 8 di Civitanova Marche aveva promosso analogo ricorso, sempre dinnanzi al TAR Marche, con l'assistenza dell'Avv. Andrea Calzolaio del Foro di Macerata, per vedersi riconoscere il pagamento di dette somme nei confronti di altre amministrazioni, la cui decisione era incerta sia in merito ai tempi, che all'esito. Il legale suggeriva pertanto di intervenire nell'appello proposto dall'A.S.L. 7 al Consiglio di Stato, al fine di contribuire alla formazione di un precedente autorevole e di segno contrario a quello espresso dal TAR.

Con deliberazione n. 15 del 20/06/12 del Commissario Straordinario dell'allora A.S.L. n. 8 veniva attribuito all'Avv. Calzolaio l'incarico di intervenire appunto nel procedimento di appello instaurato dinnanzi al Consiglio di Stato dall'A.S.L. 7 avverso la sentenza n. 116/01 del TAR Marche.

In data 26/09/11, con decreto n. 2116, il Consiglio di Stato dichiarava la perenzione del ricorso.

Era stata infatti valutata l'inutilità della prosecuzione del giudizio, essendo nel frattempo intervenuta un'importante sentenza della Corte Costituzionale, la n. 207 del 10/06/2010, avente efficacia retroattiva, con cui si stabiliva che le visite fiscali non rientravano nei Livelli Essenziali di Assistenza, e quindi i relativi oneri non erano a carico delle aziende sanitarie, dirimendo così l'annosa problematica e affermando conseguentemente l'onerosità a carico delle PP.AA. beneficiarie delle prestazioni richieste.

Con nota del 17/10/16 (prot. n. 29897 del 19/10/16), l'Avv. Andrea Calzolaio chiedeva il pagamento, a saldo, di onorari dovuti per l'assistenza legale prestata a favore dell'Ente, relativi a diversi contenziosi, tra cui quello di cui sopra, ammontante ad € 6.994,26.

L'Avv. Calzolaio, nella quantificazione delle spese legali, ha fatto riferimento alle tariffe professionali approvate con D.M. n. 127 dell'08/04/04, considerato che l'abrogazione delle tariffe disposta dall'art. 15 del D.L. n. 1 del 24/01/12 (convertito in L. n. 27 del 24/03/12), in virtù del principio tempus regit actum, non riguarda il contenzioso di cui si tratta, promosso, svolto e concluso precedentemente all'entrata in vigore del D.L. 24/01/12. Gli importi richiesti sono ricompresi nei limiti dei valori individuati dal D.M. n. 127/04 per lo scaglione di riferimento che, nel caso di specie, è corrispondente al valore della controversia "indeterminabile rilevante".

Considerato che, al tempo del conferimento dell'incarico de quo, contrariamente a quanto accade oggi, non era "codificato" un percorso per la determinazione preventiva del compenso, è stato chiesto al predetto legale di valutare la possibilità di una riduzione delle parcella, come quantificata nella nota spese trasmessa, anche in considerazione delle perduranti esigenze di contenimento della spesa pubblica.

L'Avv. Calzolaio si è reso disponibile ad applicare una riduzione del 10%, per cui in data 17/11/17, ha emesso la fattura n. 28/PA di importo pari ad € 6.344,00, come di seguito meglio specificato:

- Imponibile:	€ 5.000,00
- Cap (4%):	€ 200,00
- Iva (22% - split payment ex art. 17 ter DPR 633/72):	€ 1.144,00
- Totale lordo:	€ 6.344,00
- Ritenuta acconto:	€ 1.000,00
- Totale:	€ 5.344,00
- Totale da corrispondere:	€ 4.200,00

□ **Esito dell'istruttoria:**

Per quanto sopra esposto, attestata la regolarità tecnica e la legittimità del proponendo atto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

- 1) Di liquidare all'Avv. Andrea Calzolaio la somma complessiva pari ad € 6.344,00, al lordo della ritenuta d'acconto, a saldo, come da fattura n. 28/PA del 17/11/17, a titolo di onorario per l'attività professionale resa ad adiuvandum nell'ambito della causa n. 3790/01 R.G., promossa dalla ex ASL n. 7 di Ancona contro il Ministero della Pubblica Istruzione e il Provveditorato agli Studi, dinnanzi al Consiglio di Stato, come più specificatamente riportato nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva competenza, secondo l'autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2017/4/1, NdC 02.02.03.01.01 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali".
- 3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all'U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo dell'Area Vasta n. 3, per il seguito di competenza.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Adriana Carradorini

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Monica Maccari

- ALLEGATI -

Nessun allegato.